

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**Il Presidente**  
*Avv. Silvia Cadeddu*

**Il Segretario Comunale**  
*Avv. Emanuela Stavole*



**COMUNE DI BIRORI**  
*Provincia di Nuoro*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07.04.2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 07.04.2016

**Il Segretario Comunale**  
*Avv. Emanuela Stavole*

|                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° 12</b><br><b>del 29/03/2016</b> | <b>OGGETTO:</b> Art. 33, comma 3-bis, D. Lgs. 163/2006. Approvazione definitiva Regolamento e Convenzione per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni Marghine. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **19<sup>00</sup>** nella sala consiliare del Comune, alla seconda convocazione in sessione straordinaria, partecipata ai consiglieri nelle forme di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

|                    | <b>PRESENTI</b> | <b>ASSENTI</b> |
|--------------------|-----------------|----------------|
| Cadeddu Silvia     | x               |                |
| Sulas Stefano      | x               |                |
| Paba Marco Mariano | x               |                |
| Violanti Erica     | x               |                |
| Vecchio Barbara    | x               |                |
| Chessa Giuseppino  | x               |                |
| Diana Antonello    | x               |                |
| Schintu Giorgio    | x               |                |
| Chessa Matteo      |                 | x              |
| Diana Federica     | x               |                |
| Cadau Remo         | x               |                |

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Silvia Cadeddu nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, assistito dal Segretario Comunale dr.ssa Emanuela Stavole e dichiara aperta la seduta – che è pubblica – ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

**Premesso** che:

- l'art. 23, comma 4 del d.l. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014 (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro), ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 33 del D.lgs. 163/2006 (Codice di Contratti), con la seguente formulazione: *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”*;
- la previsione legislativa ha introdotto l'obbligo per tutti i comuni non capoluogo di provincia, di organizzare entro il prossimo 31 dicembre 2014 la gestione associata dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture presso un'unica centrale di committenza;
- il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata l'ambito dell'Unione di Comuni e solo qualora questa non sia esistente, le ipotesi residuali di accordo consortile ovvero di effettuazione dei propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**Considerato** che:

- l'Unione di Comuni del Marghine è stata costituita con atto pubblico del 21.11.2007 tra i Comuni di Bolotana, Birori, Borore, Bortigali, Lei, Noragugume, Macomer, Sindia e Silanus, , per lo svolgimento di tutte le funzioni fondamentali oggi descritte dall'art. 19 del D.L. 95/2012, conv. con modif. in legge 7 agosto 2012 n. 135;
- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Marghine n. 19 del 03.12.2012 il Comune di Dualchi veniva ammesso a far parte dell'Unione in seguito all'istanza inoltrata in data 22.08.2011;

**Atteso** che:

- le attività tecnico-amministrative di "acquisizione di lavori, servizi e forniture" rientrano nel genus dell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, cioè di un complesso di azioni attraverso cui la P.A. esplica i suoi poteri finalizzati al pubblico interesse mediante gli ordinari strumenti del diritto privato;
- l'attività contrattuale dei comuni aderenti all'Unione è parte della funzione fondamentale denominata "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" codificata, da ultimo, ad opera della lett. a) del richiamato art. 19, d.l. 95/2012; tra i comuni aderenti all'Unione, sono soggetti all'obbligo della gestione associata;
- la creazione di una Centrale Unica di Committenza presso l'Unione può agevolare tutti i comuni aderenti e non soggetti a tale obbligo (Macomer per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro), nello sviluppo di dinamiche di acquisizione di lavori, servizi e forniture improntate a maggiore efficienza, efficacia ed economicità nel perseguimento degli scopi associativi previsti dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'Unione stessa;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione di Comuni Marghine n. 18 del 14.11.2014 che dava mandato al Responsabile del Servizio Tecnico e Amministrativo di predisporre tutti gli atti inerenti la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) presso l'Unione di Comuni Marghine come indicato e stabilito dall'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006;

**Vista** la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Marghine n. 11 del 25.09.2015 con la quale si approvava lo schema di convenzione e lo schema di regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza;

**Vista** la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione di Comuni Marghine n. 12 del 06.10.2015 con la quale si approvava lo schema di convenzione e il regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza;

**Vista** la precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.10.2015 di approvazione del Regolamento e della Convenzione della centrale unica di committenza;

Considerato che sono state apportate lievi modifiche al regolamento e alla convenzione per il funzionamento della centrale unica di committenza dell'Unione di Comuni Marghine predisposto dall'Ing. Elio Cuscusa;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267;

Con 10 voti favorevoli espressi palesemente per alzata di mano,

## DELIBERA

**Di** considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

**Di** approvare il Regolamento per il funzionamento della centrale unica di committenza dell'Unione di Comuni Marghine e la convenzione allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Di dichiarare** il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:**

|                          |            |                        |
|--------------------------|------------|------------------------|
| Sulla regolarità tecnica | Favorevole | Geom- Fabrizio Pintori |
|--------------------------|------------|------------------------|